

CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER I CONTROLLI SULLA
CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE, SULLA RILEVAZIONE
DEI PREZZI DI MERCATO E SULL'OPERATO DEI CLASSIFICATORI
(Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio)

*Approvato con decreto n. 231 del 27 dicembre 2010
e modificato con decreti n. 141 dell'11 luglio 2011 e
n. 3 del 27 gennaio 2014*

**Area tecnica competitività imprese
Settore produzioni agricole**

INDICE

1.	CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE.....	3
1.1	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
1.2	DEFINIZIONI.....	3
1.3	SOGGETTI COINVOLTI	4
2.	OBBLIGHI DELLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE	5
2.1	IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE	5
2.2	CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE	5
2.3	PREZZI.....	7
2.3.1	RILEVAZIONE	7
2.3.2	COMUNICAZIONE.....	8
2.4	DEROGHE.....	8
3.	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	9
4.	SANZIONI	10
	<i>Allegato A1: autorizzazione etichettatura</i>	<i>12</i>
	<i>Allegato A2: coefficienti correttivi</i>	<i>13</i>
	<i>Allegato A3: deroga alla classificazione</i>	<i>14</i>
	<i>Allegato A4: verbale di controllo.....</i>	<i>15</i>
	<i>Allegato A5: verbale di controllo macelli in deroga</i>	<i>24</i>
	<i>Allegato A6: Processo verbale</i>	<i>26</i>

1. CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

Il presente Manuale definisce i criteri che devono essere seguiti dall'AVEPA o da organismi da essa delegati nell'attività di controllo presso le strutture di macellazione, per quanto concerne la classificazione delle carcasse bovine, la rilevazione dei prezzi di mercato ed il controllo sull'operato dei classificatori.

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Viene indicata di seguito la vigente normativa di settore:

- regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;
- legge n. 213 dell'8 luglio 1997: "Classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari" (sanzioni) e successive modifiche";
- decreto ministeriale n. 482 del 6 maggio 1996 recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellate negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione;
- decreto ministeriale del 12 ottobre 2012: "Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine";
- circolare ministeriale n. 2521 del 04 aprile 2011 "D.M. 8 maggio 2009 - Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti";
- circolare ministeriale n. 11 del 22 marzo 2005, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine;
- deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 639 del 14 marzo 2003. Approvazione convenzioni per il trasferimento dei procedimenti, beni strumentali, risorse finanziarie e provvedimenti connessi.

1.2 DEFINIZIONI

Bovini adulti: i bovini di età superiore agli 8 mesi;

Carcasse: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento (allegato IV lettera A del regolamento (UE) n. 1308/2013). Gli elementi principali della presentazione delle carcasse sono:

1. senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino;
3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

Allegato A al decreto n. 3 del 27.01.2014

Carcassa di riferimento: ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa viene presentata non mondata, con le seguenti caratteristiche (art 13 reg. (CE) 1249/2008 e art 8 del DM del 12 ottobre 2012):

- senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino;
- senza diaframma né pilastro del diaframma;
- senza coda;
- senza midollo spinale;
- senza grasso mammario;
- senza corona della fesa;
- senza vena giugulare (vena grassa).

Il prezzo di mercato è espresso per 100 kg di carcassa. Il peso da considerare è quello a caldo constatato non più di un'ora dopo la giugulazione dell'animale, oppure quello a freddo corrispondente a quello a caldo diminuito del 2%.

Mezzene: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica (allegato IV lettera A del reg. (UE) 1308/2013).

Stabilimento di macellazione: tutti gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) 853/2004 muniti di bollo sanitario ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 853/2004, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I del reg. (CE) 854/2004.

Tali stabilimenti devono procedere alla classificazione ed all'identificazione delle carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati conformemente alla tabella comunitaria così come disposto nell'allegato IV lettera A del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Settimana di riferimento: settimana che decorre dal lunedì alla domenica.

Età: viene verificata sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Mondatura: (art. 3 del DM del 12 ottobre 2012) operazione che consiste nell'asportazione parziale del grasso esterno a livello:

- dell'anca, del lombo e della zona medio-costale;
- della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda;
- della fesa.

1.3 SOGGETTI COINVOLTI

L'attuazione delle procedure operative per il controlli sulla classificazione delle carcasse bovine prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

1. il Ministero delle Politiche agricole, agroalimentari e forestali (MIPAAF), quale amministrazione competente ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la politica agricola comunitaria e nazionale nel rispetto e nei limiti fissati dalla normativa nazionale;
2. la Regione del Veneto quale amministrazione competente sullo svolgimento dei controlli riguardo l'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti;
3. l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), la quale agisce su convenzione con la Regione del Veneto come stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 639 del 14 marzo 2003. L'AVEPA ha facoltà di affidare i controlli di competenza ad organismi da essa delegati la cui individuazione avviene attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 163/2006.

2. OBBLIGHI DELLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE

2.1 IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

L'identificazione delle carcasse bovine si effettua mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile e atossico che riporti:

- la categoria;
- la classe di conformazione;
- lo stato di ingrassamento.

L'altezza delle lettere dei codici deve essere di almeno 2 cm. I marchi devono essere apposti sui quarti posteriori a livello del controfiletto, all'altezza della IV vertebra lombare e sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm dal centro dello sterno.

Previa un'opportuna autorizzazione ministeriale la cui richiesta deve essere inoltrata al MIPAAF mediante l'apposito modello riportato nell'**allegato A1** l'identificazione può essere effettuata, anche tramite l'apposizione di un'etichetta dalle seguenti caratteristiche:

1. essere numerate progressivamente;
2. avere dimensioni minime di 50 cm²;
3. riportare i dati inerenti l'identificazione con indicazione del numero di riconoscimento del macello, il numero di macellazione e/o di identificazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa specificando se rilevato a caldo o a freddo.
Le indicazioni devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi cancellatura e correzione. Ogni eventuale correzione deve essere chiaramente indicata nell'etichetta e deve essere eseguita sotto la supervisione dell'AVEPA o di enti da essa delegati;
4. essere resistenti a lacerazioni a manomissioni;
5. aderire perfettamente nei punti anatomici della carcassa definiti per la marchiatura.

2.2 CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del "pacchetto igiene" sono obbligati a classificare avvalendosi di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciato dal MIPAAF. La classificazione, oltre alla identificazione ed alla pesatura di una carcassa hanno luogo entro un'ora dalla giugulazione dell'animale.

Gli esperti classificatori procedono inizialmente alla definizione della categoria di appartenenza della carcassa attraverso degli specifici punti di "reperè". Va specificato che per quanto riguarda le categorie Z, A e B la distinzione avviene esclusivamente accertata sulla base delle informazioni disponibili riportate nel passaporto dell'animale redatto ai sensi del reg. CE 1760/2000. L'esperto procede successivamente a valutare la carcassa di riferimento considerando la conformazione muscolare e lo stato di ingrassamento sulla base dei parametri di confronto stabiliti a livello comunitario.

Categoria dell'animale: le categorie dei bovini adulti ai sensi dell'allegato IV, lett. A del reg. (UE) 1308/2013 sono specificate nella seguente tabella:

CATEGORIE DI BOVINI ADULTI	
Z	carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi
A	carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni
B	carcasse di altri animali maschi non castrati
C	carcasse di animali maschi castrati
D	carcasse di animali femmine che hanno già figliato
E	carcasse di altri animali femmine

Conformazione muscolare, definita quale sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena e spalla) come riportato nella tabella seguente (all. IV reg. (UE) 1308/2013):

CLASSI DI CONFORMAZIONE			
S	Superiore	Coscia: arrotondamento molto pronunciato, doppia muscolatura, strie muscolari ben evidenziate Schiena: molto larga e molto spessa, fino all'altezza della spalla Spalla: arrotondamento pronunciato	Fesa (scannello) che avanza molto ampiamente sulla sinfisi (symphysis pelvis) Scamone molto arrotondato
E	Eccellente	Coscia: molto arrotondata Schiena: larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla Spalla: molto arrotondata	Fesa (scannello) che avanza ampiamente sulla sinfisi (symphysis pelvis) Scamone molto arrotondato
U	Ottima	Coscia: arrotondata Schiena: larga e spessa, sino all'altezza della spalla Spalla: arrotondata	Fesa (scannello) che avanza sulla sinfisi (symphysis pelvis) Scamone arrotondato
R	Buona	Coscia: ben sviluppata Schiena: ancora spessa ma meno larga all'altezza della spalla Spalla: abbastanza ben sviluppata	Fesa (scannello) e scamone leggermente arrotondati
O	Abbastanza buona	Coscia: da mediamente sviluppata a insufficientemente sviluppata Schiena: di spessore da medio a insufficiente Spalla: da mediamente sviluppata a quasi piatta	Scamone rettilineo
P	Mediocre	Coscia: poco sviluppata Schiena: stretta con ossa apparenti Spalla: piatta con ossa apparenti	

Stato di ingrassamento, definito quale massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica specificato nella seguente tabella (allegato IV reg. (UE) 1308/2013):

STATO D'INGRASSAMENTO		
1	Molto scarso	Nessuna traccia di grasso all'interno della cassa toracica
2	Scarso	All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono nettamente visibili
3	Medio	All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono ancora visibili
4	Abbondante	Le vene di grasso della coscia sono prominenti. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali possono essere infiltrati di grasso
5	Molto abbondante	La coscia è quasi interamente ricoperta di uno strato spesso di grasso, di modo che le vene di grasso non sono più chiaramente visibili. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono infiltrati di grasso

Allegato A al decreto n. 3 del 27.01.2014

Il responsabile dello stabilimento comunica in forma scritta il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che hanno fatto procedere all'abbattimento del proprio bestiame. La comunicazione deve riportare i seguenti elementi:

- la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento;
- il peso, specificando se si tratta del peso constatato a caldo o a freddo;
- la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio.

È possibile effettuare la classificazione delle carcasse di bovini adulti avvalendosi di sistemi automatizzati subordinandone, però, l'utilizzo al rilascio di apposite «licenze» da parte del MIPAAF, come stabilito dalla circolare n. 11 del 22 marzo 2005.

La richiesta di concessione della licenza di classificazione automatizzata è fatta dai responsabili degli stabilimenti di macellazione obbligati alla classificazione. La richiesta dovrà essere inoltrata al MIPAAF con tutte le informazioni relative alla descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata, per cui si richiede la certificazione, le caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza della macchina contro manomissioni di ogni tipo; la presentazione delle carcasse da utilizzare nel corso della prova di certificazione; i dati di macellazione del triennio precedente e l'anno in cui lo stabilimento o gli stabilimenti richiedono di effettuare le prove.

2.3 PREZZI

2.3.1 RILEVAZIONE

I responsabili degli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del "pacchetto igiene", sono obbligati a rilevare settimanalmente i prezzi delle carcasse di bovini adulti. Le categorie di animali, le classi di conformazione e gli stati di ingrassamento oggetto della rilevazione sono riportate nella seguente tabella.

Categoria	Classificazione oggetto di rilevazione
Z	U2, U3, R2, R3, O2, O3
A	U2, U3, R2, R3, O2, O3
B	R3
C	U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4
D	R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3
E	U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4

Il prezzo di mercato, constatato in base alla suddetta tabella, è il prezzo di entrata nel macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto pagato al fornitore per l'animale. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano animali da macellare non direttamente dai produttori, al citato prezzo di mercato si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.

Il prezzo di mercato è espresso per 100 kg di carcassa. Il peso da prendere in considerazione è quello della carcassa a caldo, constatato non più di un'ora dopo la giugulazione dell'animale, oppure a freddo, corrispondente a quello a caldo diminuito del 2%.

Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, le carcasse devono essere conformi alla carcassa di riferimento; se la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisce da quella della carcassa di riferimento, il peso è adeguato applicando i coefficienti correttivi come riportati nell'**allegato A2**.

Allegato A al decreto n. 3 del 27.01.2014

2.3.2 COMUNICAZIONE

La comunicazione dei prezzi rilevati è effettuata dai responsabili degli stabilimenti o dalle persone fisiche o giuridiche interessate, direttamente al Ministero entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento. La trasmissione dei dati può avvenire all'indirizzo di posta elettronica prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it, all'indirizzo di posta elettronica certificata pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it oppure via web attraverso l'accesso all'apposita sezione all'interno dell'applicativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Una volta ottenuto i dati il MIPAAF provvede a determinare i prezzi medi nazionali e li comunica alla Commissione.

La medesima comunicazione è inviata anche alle Camere di Commercio competenti per territorio le quali provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.

I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione contabile (modello reperibile all'allegato 4 della circolare n. 2521 del 4 aprile 2011), dalla quale risulti la classificazione delle carcasse bovine e i relativi prezzi rilevati.

Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) acquisti peso carcasse;
- 2) acquisti peso vivo.

Qualora si procede ad acquisti a peso carcassa, con prezzi dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che verranno realmente pagati per singola carcassa, ed al produttore deve essere consegnato un documento dal quale si evinca la classificazione, il peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa.

Qualora si procede ad acquisti a peso vivo si potrebbero verificare i seguenti casi:

1. acquisti di singoli animali: il prezzo da comunicare risulta dall'importo pagato, diviso il peso carcassa dell'animale in questione;
2. acquisti per partite (gruppi): in caso di acquisti di bovini per partite e pagati in maniera forfettaria, la rilevazione dei prezzi può essere effettuata solo se le carcasse della partita, una volta classificate, risultino appartenere a non più di tre classi di conformazione e a non più di tre stati di ingrassamento consecutivi nell'ambito della stessa categoria. In tal caso il prezzo medio determinato deve essere attribuito alla classe in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantità uguale, viene attribuito alla classe intermedia se presente. In tutti gli altri casi, il prezzo non può essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantità ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.

Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantità macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.

Nella comunicazione dovrà essere riportata, per ogni classe, la somma delle quantità e del numero degli animali, insieme al prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali, seguendo l'esempio riportato nella circolare n. 2521 del 4 aprile 2011.

2.4 DEROGHE

Qualora il numero dei bovini adulti abbattuti fosse inferiore o uguale a 75 in media settimanale, calcolato su base annua, può essere chiesta al ministero la deroga all'obbligo della classificazione utilizzando il modello riportato nell'**allegato A3**. Nel caso in cui il macello non superi la media di riferimento ma non richieda la deroga al Ministero, oppure non venga da quest'ultimo concessa, è obbligato ad effettuare la classificazione.

Gli obblighi in materia di classificazione non si applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini abbattuti. Le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, devono essere esentati dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato.

3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Come previsto dal decreto ministeriale del 12 ottobre 2012, i controlli di primo livello sono svolti dall'AVEPA (Sede centrale o Sportelli unici agricoli) o da suoi enti delegati, senza preavviso, al fine di accertare le operazioni di classificazione delle carcasse bovine, l'operato dei classificatori, e la rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti. La frequenza dei controlli deve essere di almeno:

- due volte per trimestre, su un numero non inferiore a 40 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano più di 75 bovini adulti per settimana;
- una volta a semestre, su un numero non inferiore a 20 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale macellano meno di 75 bovini adulti per settimana, e che quindi non agiscono in deroga;
- una volta all'anno per tutti gli stabilimenti in deroga, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di deroga.

I controlli presso le strutture di macellazione sono individuabili in due tipologie: una di carattere amministrativo-contabile e l'altra di carattere visivo sulla corretta classificazione delle carcasse. A tale scopo è stato predisposto un verbale (**allegato A4**) che prevede la segnalazione delle conformità o del mancato rispetto delle norme comunitarie e nazionali, in materia di classificazione delle carcasse bovine e di rilevazione dei prezzi di mercato delle carni bovine.

Tale verbale, all'atto del controllo, deve essere controfirmato dal rappresentante legale dello stabilimento di macellazione, o da un suo delegato, presente durante il sopralluogo relativo all'attività del macello. Il verbale prevede inoltre un quadro relativo alle attività dei classificatori operanti nel macello.

Qualora in sede di controllo si riscontrino errori sulla classificazione tali da comportare un illecito, il controllore deve provvedere a fotografare le carcasse difformi avendo cura di raffigurare, oltre che l'etichetta di identificazione, i punti di "reperere" che possono essere utili in sede di eventuale contestazione.

L'incaricato al controllo effettua una verifica concernente le informazioni presenti nel registro di macellazione dell'impianto oggetto del controllo. Nel registro, il responsabile del macello è tenuto ad annotare: numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale; peso carcassa di ogni animale; data di macellazione; codice aziendale dell'ultima azienda di provenienza dell'animale o, in caso di animali importati direttamente, il codice del Paese estero di provenienza dell'animale. La verifica consiste nell'individuare nel registro le carcasse controllare e di risalire ai capi corrispondenti in modo da avere un ulteriore riscontro sulla correttezza nell'attribuzione della categoria.

In alcune strutture di macellazione il registro risulta predisposto in forma elettronica: qualora il controllore ritenga di dover disporre del registro cartaceo, il responsabile del macello ne dovrà fornire copia stampata. Resta fermo che laddove il controllore non riscontri nel registro gli elementi necessari per la verifica, deve annotare tale anomalia sul verbale di controllo. Una volta conclusa la verifica, la prima riga disponibile del registro deve essere barrata riportando timbro e firma del controllore e data; qualora nel registro di macellazione vi sia un apposito spazio previsto per le annotazioni di cui sopra, non è necessario barrare la prima riga disponibile.

Per quanto concerne la sussistenza dei requisiti di deroga, l'AVEPA effettua il controllo degli stabilimenti a livello amministrativo consultando all'inizio di ogni anno i carichi di macellazione dell'anno precedente ricavati dalla base dati del Servizio sanitario regionale e con un controllo in loco su un campione del 10% utilizzando il verbale riportato all'**allegato A5**. Qualora nell'anno precedente gli stabilimenti in questione perdano i requisiti previsti per l'esenzione, l'AVEPA provvede a segnalarli al MIPAAF il quale provvederà con l'emissione dei decreti di revoca all'esenzione.

Allegato A al decreto n. 3 del 27.01.2014

Sono previsti controlli di secondo livello condotti dal personale dell'Area tecnica competitività imprese dell'AVEPA (ATC) volti a verificare il corretto operato dei tecnici degli Sportelli unici agricoli dell'AVEPA che effettuano i controlli. Qualora venga rilevata una inadeguata capacità alla classificazione da parte del funzionario dell'AVEPA, l'ATC effettuerà un richiamo per iscritto e se nel successivo controllo di secondo livello non dimostrerà miglioramenti, si provvederà alla segnalazione al MIPAAF per l'emissione del provvedimento di revoca dell'abilitazione di classificatore.

Allo scopo di monitorare le attività di classificazione nonché l'andamento dei prezzi, l'ATC si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli presso gli acquirenti delle carcasse bovine provenienti dagli stabilimenti di macellazione aventi sede nella Regione del Veneto.

4. SANZIONI

La Regione del Veneto con delibera di Giunta n. 639 del 14 marzo 2003 ha individuato l'AVEPA quale organo competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito riportate e distinte per tipologia:

A) sanzioni per violazione in materia di classificazione non automatizzata (art. 3):

1. il titolare dello stabilimento che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati, previsto dalla normativa comunitaria, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 18.000;
2. il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000;
3. il titolare dello stabilimento che non effettua la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene e non la trasmette al Ministero è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 12.000;
4. il tecnico classificatore che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse supera la percentuale del 10%. Nel caso del superamento della soglia le carcasse difformi vanno fotografate per consentire l'eventuale contraddittorio ai sensi legge 24 novembre 1981, n. 689;

B) sanzioni per violazione in materia di classificazione automatizzata (art. 3 bis):

1. il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 36.000. Alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti;
2. il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000;
3. il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000;
4. qualora nel corso dei controlli venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000;

Allegato A al decreto n. 3 del 27.01.2014

C) altre sanzioni (art. 3 ter):

1. se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito (ascertata con provvedimento esecutivo) il tecnico classificatore viola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione;
2. se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito (ascertata con provvedimento esecutivo), il titolare dello stabilimento viola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, sospende per un tempo determinato oppure revoca la licenza.

Qualora vengano riscontrate inadempienze per le quali sono applicabili le suddette sanzioni amministrative, il tecnico (oppure uno dei tecnici firmatari del verbale) che ha effettuato il controllo ha anche il compito, di redigere il verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative ai sensi della l. 689/1981 (**allegato A6**) nel rispetto delle Linee guida riportate nel manuale delle procedure per l'irrogazione di sanzioni amministrative nazionali approvato con decreto del direttore dell'AVEPA n. 262/2007 e ss. mm..

Nel caso in cui la violazione venga accertata e conseguentemente comminata la sanzione amministrativa, l'AVEPA provvede a darne informazione all'Ispettorato Controllo Qualità territorialmente competente ed al MIPAAF.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE ETICHETTATURA

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione Europea
PIUE VII
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

PEC: poco7@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto nato a
prov. il titolare/legale rappresentante della impresa di macellazione
denominata sita in via
..... comune di CAP Prov.
..... telefono e-mail
posta elettronica certificata
indirizzo stabilimento (se diverso dalla sede legale)
.....
estremi bollo CE codice fiscale/P. IVA..... capacità
lavorativa (capi bovini adulti/anno)

CHIEDE

- di avvalersi del disposto dell'art. 6, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, per procedere all'identificazione delle carcasse bovine tramite etichetta inalterabile;
- di avvalersi del disposto dell'articolo 21, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, per procedere all'identificazione delle carcasse suine tramite etichetta inalterabile.

Luogo e data,

FIRMA

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

COEFFICIENTI CORRETTIVI PER LA CARCASSA DI RIFERIMENTO

PERCENTUALI	DI DIMINUZIONE			DI AUMENTO				
	1-2	3	4-5	1	2	3	4	5
Classi di stato di ingrassamento								
Rognoni	- 0.4							
Grasso della rognonata	-1.75	-2.5	-3.5					
Grasso di bacino	-0.5							
Fegato	-2.5							
Diaframma	-0.4							
Pilastro del diaframma	-0.4							
Coda	-0.4							
Midollo spinale	-0.05							
Grasso mammario	-1.0							
Testicoli	-0.3							
Grasso scrotale	-0.5							
Corona della fesa (scannello)	-0.3							
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)	-0.3							
Mondatura				0	0	+2	+3	+4
Asportazione del grasso della punta di petto lasciando una copertura di grasso (il tessuto muscolare non deve essere apparente)				0	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4
Asportazione del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale				0	+0.3	+0.4	+0.5	+0.6

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESENZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE
CARCASSE BOVINE-SUINE**

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione Europea
PIUE VII
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

PEC: poco7@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto..... nato a
prov. il titolare/legale rappresentante della impresa di macellazione
denominata sita in via
..... comune di CAP Prov.
..... telefono e-mail
posta elettronica certificata
indirizzo stabilimento (se diverso dalla sede legale)
.....
estremi bollo CE codice fiscale/P. IVA.....

DICHIARA

che nell'anno nello stabilimento sopra indicato ha macellato n.
bovini adulti.

Pertanto ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale del 12 ottobre 2012

CHIEDE

di poter usufruire della deroga all'obbligo della classificazione delle carcasse bovine per lo
stabilimento sopra indicato.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media
annua di animali macellati.

Luogo e data,

FIRMA

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità



VERBALE DI CONTROLLO SULLE OPERAZIONI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

(ai sensi del reg. (CE) n.1249/2008; DM del 12 ottobre 2012)

VERBALE N.	ANNO	PROVINCIA DI
DATA SOPRALLUOGO:		ORA:
EFFETTUATO DA:		ABILITAZIONE MIPAAF. N.

TRIMESTRE

I
II
III
IV

I CONTROLLO

II CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL CONTROLLO

CONTROLLO SULLO STABILIMENTO

CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI CLASSIFICAZIONE

QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA
-----------------	--

RAGIONE SOCIALE:

<i>SEDE LEGALE:</i>		
VIA		NUM.
CAP	COMUNE	
TEL.	FAX	
<i>SEDE STABILIMENTO (se diversa da sede legale):</i>		
VIA		NUM.
CAP	COMUNE	
TEL.	FAX	
PARTITA IVA		

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPIANTO

NOME E COGNOME:	
VIA	NUM.
CAP	COMUNE

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE PRESENZIA AL CONTROLLO

NOME E COGNOME:	
VIA	NUM.
CAP	COMUNE
N. DOCUMENTO RICON.	

RICONOSCIMENTO SANITARIO

NUM. BOLLO CE	IN DATA
ASL COMPETENTE DI	

ATTIVITÀ DELL'IMPIANTO

	TOTALE CAPI BOVINI	DI CUI BOVINI ADULTI					
		CATEGORIE					
		Z	A	B	C	D	E
CAP I MACELLATI NELL'ANNO PRECEDENTE							

Allegato A al decreto n. 3 del 27.01.2014

<i>DI CUI CONTO TERZI</i>							
<i>CAPİ MACELLATI DAL 1° GENNAIO AL _____</i>							

QUADRO B CONTROLLO SULLO STABILIMENTO

1. IDENTIFICAZIONE CARCASSE

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE	
MARCHIATURA AD INCHIOSTRO	APPOSIZIONE ETICHETTE
Posizionamento e numero dei timbri	Autorizzazione MIPAAF prot. n. del
Altezza delle lettere e delle cifre	Numerazione progressiva
Dati previsti dall'art. 5 DM 12.10.2012	Dimensioni 50 cmq
	Indicazioni perfettamente leggibili esenti da cancellature
	Posizionamento corretto
	Materiale resistente alle lacerazioni e manomissioni
	Dati relativi alla macellazione, peso, classificazione

2. PRESENTAZIONE CARCASSE (rispetto alla carcassa di riferimento ai sensi dell'art. 8, DM 12.10.2012)

CARCASSA STANDARD **CARCASSA NON STANDARD**

Elementi anatomici difformi	Applicazione dei fattori di correzione			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

3. RILEVAZIONE PREZZI

Corretta esecuzione della rilevazione, facendo riferimento alle categorie e classi previste dalla griglia SEUROP	SI	NO
Comunicazione della classificazione, peso e modalità di pesatura e presentazione della carcassa al momento della pesatura al fornitore dell'animale	SI	NO
Comunicazione rilevazione prezzi settimanali al MiPAAF	SI	NO
Comunicazione rilevazione prezzi settimanali a CCIAA	SI	NO
Corretta compilazione del riepilogo settimanale macellazioni con relativa documentazione contabile	SI	NO
Corrispondenza tra riepilogo settimanale macellazioni e prezzi rilevati per classi e gli stati di ingrassamento previsti	SI	NO

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I PREZZI PAGATI (DM 12.10.2012, art. 9)

Settimana di riferimento _____ Tipo documento contabile _____ n. _____ del _____
 Ditta fornitrice _____

Classifica SEUROP									
N. capi									

Settimana di riferimento _____ Tipo documento contabile _____ n. _____ del _____
 Ditta fornitrice _____

Classifica SEUROP									
N. capi									

4. PERSONALE ABILITATO OPERANTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

Nome e Cognome	Indirizzo	Numero di matricola	Data di abilitazione

QUADRO C | ESITO DEL CONTROLLO STABILIMENTO

Lo stabilimento è risultato:

- CONFORME** alle disposizioni comunitarie relative alla classificazione e al rilevamento prezzi delle carcasse dei bovini adulti macellati
- NON CONFORME** alle disposizioni comunitarie relative alla classificazione e al rilevamento prezzi delle carcasse dei bovini adulti macellati relativamente a:
 - Modalità di identificazione carcasse
 - Mancata applicazione dei relativi coefficienti di correzione
 - Adempimenti rilevazione prezzi
 - Utilizzo di personale abilitato alla classificazione

NOTE ED OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:

DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELL'IMPIANTO DI MACELLAZIONE:

I Funzionari incaricati al controllo

Per lo stabilimento

QUADRO D		ESITO DEL CONTROLLO CLASSIFICATORI	
1	NOME E COGNOME CLASSIFICATORE	NUMERO DI MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE
NUMERO CARCASSE ESAMINATE			
NUMERO CARCASSE CORRETTAMENTE CLASSIFICATE E IDENTIFICATE			

CARCASSE PER LE QUALI LA CLASSIFICAZIONE NON È CONCORDANTE

N. carcasse per le classi di conformazione			N. carcasse per lo stato di ingrassamento			TOTALE
Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	

come da tabella allegata n. _____ parte integrante del presente verbale.

2	NOME E COGNOME CLASSIFICATORE	NUMERO DI MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE
NUMERO CARCASSE ESAMINATE			
NUMERO CARCASSE CORRETTAMENTE CLASSIFICATE E IDENTIFICATE			

CARCASSE PER LE QUALI LA CLASSIFICAZIONE NON È CONCORDANTE

N. carcasse per le classi di conformazione			N. carcasse per lo stato di ingrassamento			TOTALE
Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	

come da tabella allegata n. _____ parte integrante del presente verbale.

3	NOME E COGNOME	NUMERO DI MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE
NUMERO CARCASSE ESAMINATE			
NUMERO CARCASSE CORRETTAMENTE CLASSIFICATE E IDENTIFICATE			

CARCASSE PER LE QUALI LA CLASSIFICAZIONE NON E' CONCORDANTE

N. carcasse per le classi di conformazione			N. carcasse per lo stato di ingrassamento			TOTALE
Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	

come da tabella allegata n. _____ parte integrante del presente verbale.

TABELLA allegato n. _____ al verbale n. _____ del ____/____/____
 stabilimento _____ Classificatore: _____ n. di
 abilitazione _____

N. PROGR.	NUMERO DI MACELLAZIONE	VALUTAZIONE DEL CLASSIFICATORE	VALUTAZIONE DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO	N. PROGR.	NUMERO DI MACELLAZIONE	VALUTAZIONE DEL CLASSIFICATORE	VALUTAZIONE DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
1				21			
2				22			
3				23			
4				24			
5				25			
6				26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			

DICHIARAZIONI DEL CLASSIFICATORE:

firma del controllore

firma del classificatore

ALLEGATO

Per agevolare le operazioni, di seguito si riporta la "Checklist" indicativa delle operazioni da effettuare nel corso del sopralluogo.

1	Identificato il titolare della struttura di macellazione od un suo rappresentante che presenzia il controllo	SI	NO
2	Verificato il Bollo CE in vigore	SI	NO
3	Verificata sul registro di macellazione la consistenza dei capi adulti macellati fino al giorno del controllo specificando quelli per conto terzi	SI	NO
4	Verificata la presenza dell'autorizzazione rilasciata dal MIPAAF per l'identificazione delle carcasse mediante apposizione di etichetta	SI	NO
5	Verificata la presentazione della carcassa ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato	SI	NO
6	Verificata l'applicazione dei fattori di correzione nel caso di presentazione della carcassa diversa da quella di riferimento	SI	NO
7	Verificata la tipologia di pesatura delle carcasse:		
	a caldo	SI	NO
	a freddo	SI	NO
8	Verificata la taratura della bilancia	SI	NO
9	Verificata sul registro di macellazione la corrispondenza con le carcasse controllate	SI	NO
10	Verificata la corrispondenza tra il riepilogo settimanale delle macellazioni con i prezzi rilevati	SI	NO
11	Verificata la conformità delle operazioni di classificazione e di identificazione	SI	NO
12	Verificata la comunicazione al MIPAAF della rilevazione dei prezzi settimanali	SI	NO
13	Verificata la comunicazione al fornitore dell'animale dei risultati della classificazione	SI	NO
14	Verificata la documentazione che attesti i prezzi pagati mediante		
	Documento contabile	SI	NO
	Fattura del fornitore	SI	NO
	Altra documentazione	SI	NO
15	Verificato l'operato del classificatore sulle carcasse controllate	SI	NO

Allegato A al decreto n. 3 del 27.01.2014

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL VERBALE

QUADRO A - devono essere riportati tutti i dati identificativi del macello: la ragione sociale, la sede legale e la sede dello stabilimento, il rappresentante legale, la persona che presenzia al controllo individuando il suo rapporto di lavoro relativo al macello, il numero del bollo CE del macello e la data del suo rilascio, l'ASL di competenza, e, per fini statistici e allo scopo di permettere la verifica della capacità di lavoro dell'impianto, il numero di capi macellati nell'anno solare precedente ed il numero dei capi macellati nell'anno in corso attuando una specifica di quelli macellati per conto terzi. Poiché tali dati, dopo la prima visita al macello, sono ricorrenti, è data facoltà di predisporre un verbale precompilato concernenti alcune informazioni riportate nel quadro A, avendo cura di integrarlo durante il sopralluogo di informazioni necessarie rilevate.

QUADRO B - controllo sullo stabilimento - prevede sia le verifiche oggettive che le verifiche amministrativo-contabili del rispetto degli obblighi della struttura di macellazione in materia di classificazione delle carcasse bovine. Il punto 1 del quadro B prevede la verifica della correttezza delle modalità di identificazione delle carcasse. Deve essere compito del controllore effettuare tutti i controlli relativi all'identificazione delle carcasse, verificando se il macello classifica mediante etichettatura o marchiatura ad inchiostro. Nel primo caso l'utilizzo delle etichette deve essere autorizzata dal MiPAAF nel secondo caso deve essere verificato il rispetto dei requisiti relativi alla marchiatura. Sarà, quindi, compito del controllore verificare che lo stabilimento sia in possesso dell'idonea autorizzazione riportandone gli estremi sul verbale. Nell'ambito del controllo delle carcasse e mezzene, sarà compito del controllore verificare tutti gli aspetti delle etichette previsti per la identificazione: numero progressivo (da intendersi come numero progressivo di macellazione del capo); dimensioni minime delle etichette e dei caratteri in esse contenuti; chiarezza delle indicazioni, posizione corretta della classificazione sulla mezzena, (ovvero sui quarti posteriori a livello del controfiletto all'altezza della quarta vertebra lombare e sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno), completezza dei dati relativi al peso, categoria, classe di conformazione e grasso. Il punto 2 del quadro B permette lo svolgimento dei controlli sul tipo di presentazione delle carcasse rispetto alla carcassa di riferimento individuata dall'art. 13, c 3, del reg. (CE) 1249/2008. Tuttavia, qualora la carcassa dovesse discostarsi per prassi commerciale consolidata da quella di riferimento, occorre verificare che il responsabile del macello abbia ricondotto il peso di tale carcassa a quella di riferimento attraverso l'utilizzo dei coefficienti di correzione riportati nell'**allegato A2**. Il punto 3 del quadro B si riferisce alle verifiche amministrativo-contabili del controllo dell'attività del macello in materia di classificazione delle carcasse. Fa riferimento agli obblighi del macello in materia di comunicazioni dei prezzi rilevati e del risultato della classificazione ai produttori, nonché alla tenuta dei registri specifici per il rilevamento settimanale dei prezzi. Per questa tipologia di controllo il controllore deve aver cura di verificare i riepiloghi settimanali che devono essere correttamente debitamente compilati; inoltre, deve essere disponibile, per le verifiche del caso, tutta la documentazione contabile (fatture dai produttori, registri di macellazione, altra documentazione di tipo commerciale) che permetta di ricondurre ai dati presenti nel citato riepilogo settimanale. Va altresì verificata la trasmissione del riepilogo al MiPAAF, Dipartimento delle Politiche di Mercato, Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari PAGR IV ed alle Camere di Commercio competenti per provincia. Il controllore dovrà, inoltre, verificare che al fornitore del bestiame sia stato comunicato il risultato della classifica (categoria, conformazione e stato di ingrassamento). Il punto 4 del quadro B riporta gli estremi del personale abilitato ad operare nell'esercizio della classificazione. Si dovrà, quindi, procedere alla verifica del personale che svolge regolarmente l'attività di classificazione presso lo stabilimento e riportare le informazioni inerenti ai classificatori quali il nome, il numero di abilitazione e la data di rilascio dell'abilitazione. Qualora il macello utilizzi personale non abilitato, contravviene alle norme comunitarie e nazionali previste al riguardo.

QUADRO C - del verbale prevede la sintesi dell'esito del controllo sullo stabilimento. Consta di una griglia sintetica di dichiarazione di conformità del macello alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di classificazione delle carcasse. Qualora siano presenti delle non conformità dovrà essere cura del controllore riportare per quale degli aspetti, di cui al Quadro B, lo stabilimento non è risultato conforme nel corso del controllo.

Allegato A al decreto n. 3 del 27.01.2014

CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DEI CLASSIFICATORI consiste nella valutazione delle carcasse classificate dal personale abilitato operante presso il macello. Il controllore deve effettuare, una volta a trimestre, la valutazione su un numero di carcasse non inferiore a 40 per ogni classificatore regolarmente operante presso la struttura di macellazione, tuttavia, negli stabilimenti riconosciuti in cui opera regolarmente un solo classificatore ed in cui sono disponibili meno di 40 carcasse, l'accertamento viene eseguito sul numero di carcasse disponibili a meno che non sia inferiore a 25.

In particolare il controllore è tenuto a verificare le carcasse precedentemente classificate dal macello e a riportare sull'apposito allegato al verbale la correttezza di quanto riscontrato, nonché la classifica operata dal personale del macello.

Qualora risulti difficile poter ricondurre le carcasse classificate al valutatore del macello, sarà cura del controllore richiedere che dagli appositi registri si possa evincere il legame tra classificatore e carcasse. È facoltà, inoltre, del controllore di svolgere parte della verifica sulla linea di macellazione durante l'attività ordinaria di lavorazione del macello.

il controllore deve compilare la tabella in ogni sua parte: numero di riferimento del macello (bollo CE), data di controllo, numero degli allegati al verbale qualora i valutatori del macello soggetti a controllo siano più di uno. Quindi, viene riportato lo spazio dedicato alla valutazione delle carcasse in due serie di colonne da 20 fino ad arrivare a 40 carcasse (1 tabella corrisponde ad 1 singolo operatore controllato), dove deve essere riportato il numero di macellazione della carcassa, la valutazione del macello e quella dell'incaricato del controllo. In fondo ad ogni tabella è previsto uno spazio per le dichiarazioni e la firma del classificatore sottoposto a controllo.

QUADRO D - sintetizza il risultato del controllo sull'attività dei classificatori, riportando i dati relativi al classificatore sottoposto a verifica: nome e cognome, numero di abilitazione, data di abilitazione, l'esito del controllo riportando il numero di carcasse esaminate e quelle correttamente classificate ed identificate, registrare le carcasse che, per il controllore, sono risultate non concordanti con la valutazione operata dal classificatore del macello, specificare la natura delle discordanze.

ALLEGATO - viene allegata una checklist, indicativa delle attività da svolgere nel corso del sopralluogo.

Il verbale dovrà essere redatto in 2 copie, di cui una rimarrà agli atti dello Sportello Unico dell'AVEPA o dell'organismo di controllo opportunamente delegato, e la seconda dovrà essere rilasciata al rappresentante dello stabilimento. Nel caso di un organismo di controllo opportunamente delegato, i verbali di controllo effettuati nel mese dovranno essere inviati all'AVEPA il più rapidamente possibile e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo.

Allegato A5: verbale di controllo macelli in deroga



VERBALE DI CONTROLLO OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

CONTROLLO ANNUALE SU STABILIMENTO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DM 12.10.2012

VERBALE N.	ANNO	DATA CONTROLLO:	ORA
FUNZIONARI CHE ESEGUONO IL CONTROLLO:			ABILITAZIONE N.:

QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA		
RAGIONE SOCIALE:			
PARTITA IVA		CODICE FISCALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE - VIA:			
CAP	COMUNE		PROV
TEL.	FAX	E-MAIL:	
INDIRIZZO STABILIMENTO (se diverso dalla sede legale):			
CAP	COMUNE		PROV
TEL.	FAX	E-MAIL:	

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPIANTO

NOME E COGNOME:	
VIA	
CAP	COMUNE

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE PRESENZIA AL CONTROLLO

NOME E COGNOME:					
VIA					
CAP	COMUNE				
TIPO DOCUMENTO RICON.		NUMERO		DATA RILASCIO	

RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) 853/2004 (ex bollo CEE)

NUMERO		RILASCIATO IL		ASL COMPETENTE	
--------	--	---------------	--	----------------	--

ESTREMI DEROGA CLASSIFICAZIONE RILASCIATA DAL MiPAAF (ART. 4 DEL DM 12.10.2012)

DATA	N. PROTOCOLLO
------	---------------

ATTIVITÀ DELL'IMPIANTO	TOTALE CAPI BOVINI	DI CUI BOVINI ADULTI (peso vivo oltre i 300 kg)
CAPI MACELLATI NELL'ANNO PRECEDENTE		
CAPI MACELLATI DAL 1° GENNAIO AL		

EVENTUALI NOTE DEI FUNZIONARI CHE ESEGUONO IL CONTROLLO:

EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI AL VERBALE:

I funzionari incaricati del controllo

Il Rappresentante dello stabilimento



**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE EX L. 689/1981**

- Reg. (UE) 1308/2013
- Reg. (CE) 1249/2008
- L. 213/1997 così come modificata dalla Legge comunitaria 2006 - art. 14, Legge comunitaria 2007 - art. 10, Legge comunitaria 2008 - art. 16
- DM 12 ottobre 2012

Verbale numero:

(n. progressivo nel giorno 000/OCMCARNE/anno/provincia sede di lavoro del tecnico)

L'anno _____, addì _____ il sottoscritto _____ in qualità di funzionario incaricato dal Dirigente _____;

VISTO il reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; che prevede all'allegato IV le *Tablelle comunitarie di classificazione delle carcasse*, di cui all'art. 10 del medesimo regolamento;

VISTO il reg. (CE) 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008 recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.

VISTO la legge n. 213 dell'8 luglio 1997: "Classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari" (sanzioni) e successive modifiche";

VISTO il decreto ministeriale del 12 ottobre 2012: "Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 14.03.2003 e successive integrazioni con la quale è stato disposto il trasferimento dei procedimenti in materia di carni bovine, circa il controllo dei macelli su carcasse e rilevazione prezzi all'AVEPA;

CONSIDERATO che da controllo in loco presso lo stabilimento di macellazione della ditta _____ CF _____ P. IVA _____ sito nel comune di _____ in via _____ numero di riconoscimento _____, eseguito in data _____ da _____ in qualità di _____

è emerso che:

- lo stabilimento utilizza un sistema di classificazione delle carcasse bovine non automatizzato;
- è risultato che _____

HA ACCERTATO nei confronti di:

1. TRASGRESSORE (*chi ha commesso la violazione - tecnico classificatore/titolare dello stabilimento*)

Cognome e nome _____

Codice fiscale: _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____ in via
_____ n. _____

2. OBBLIGATO IN SOLIDO ex art. 6 L. 689/1981 (*stabilimento di macellazione*)

Denominazione o Ragione sociale: _____

CUAA (o P.IVA) _____

Sede legale a _____ prov. _____

in via _____ n. _____

nella persona del legale rappresentante *pro tempore*

Cognome e nome _____

Codice fiscale: _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____

in via _____ n. _____

la violazione della seguente disposizione normativa (per i tecnici classificatori/titolari del macello):

- **violazione 1:** art. 6 c. 1 reg. (CE) 1249/2008; art. 1 c. 1 della legge 213/1997 e del DM del 12/10/2012 art 5 c. 3, 4, 5, art. 19 c. 8,
- **violazione 2:** art. 6 c. 3 e 4 reg. (CE) 1249/2008; art. 2 c. 1 della legge 213/1997 e del DM del 12/10/2012 art. 5 c. 3, 4, 5,
- **violazione 3:** art. 16 c. 1 reg. (CE) 1249/2008; art. 1 c. 2 della legge 213/1997 e del DM del 12/10/2012 art 7 c. 1, art. 19 c. 8,
- **violazione 4:** art. 11 c. 1 reg. (CE) 1249/2008; art. 1 c. 1 della legge 213/1997 e del DM del 12/10/2012 art 2 c. 1, art. 19 c. 8,

in quanto (spiegare cosa è successo - riportare la violazione rilevata nel controllo in loco):

Quanto sopra indicato costituisce violazione alla norma di cui all'art. 3 legge 213/1997 (a scelta, a seconda della violazione)

- **che al comma 1.** prevede: Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3000 a euro 18000;
- **che al comma 2.** prevede: Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000;
- **che al comma 3.** prevede: Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;
- **che al comma 4.** prevede: Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 10 per cento.

Per detta violazione è prevista la sanzione così come indicata (a scelta, a seconda della violazione):

NORMA VIOLATA			NORMA SANZIONATORIA		
Legge	Art.	Comma	Legge	Art.	Comma
Reg. (CE) 1249/2008 legge 213/1997 DM del 12/10/12 DM del 12/10/12	2 1 5 19	1 1 3-4-5 8	legge 213/1997	3	1
Reg. (CE) 1249/2008 legge 213/1997 DM del 12/10/12	6 2 5	3-4 1, b 3-4-5	legge 213/1997	3	2
Reg. (CE) 1249/2008 legge 213/1997 DM del 12/10/12 DM del 12/10/12	16 1 7 19	1 2 1 8	legge 213/1997	3	3
Reg. (CE) 1249/2008 legge 213/1997 DM del 12/10/12 DM del 12/10/12	11 1 2 19	1-2 1 1 8	legge 213/1997	3	4

(A scelta, a seconda della violazione)

SANZIONE AMMINISTRATIVA			
Norma sanzionatoria	Min-max	Misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della l. 689/1981 (doppio del minimo)	Misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della l. 689/1981 (1/3 del massimo)
legge 213/1997 art. 3 c.1	da € 3.000,00 ad € 18.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
legge 213/1997 art. 3 c.2	da € 1.000,00 ad € 6.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
legge 213/1997 art. 3 c.3	da € 2.000,00 ad € 12.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
legge 213/1997 art. 3 c.4	da € 500,00 ad € 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Il trasgressore _____, e la ditta _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 l. 689/1981, come sopra individuati, vengono resi edotti che:

- entro trenta giorni dalla contestazione o notifica del presente verbale gli interessati hanno facoltà di far pervenire, ex l.r. 5 del 25.02.2005, all'AVEPA Sede centrale - Ufficio Gestione sanzioni, via N. Tommaseo, 67 - 35131 Padova, scritti difensivi e/o documenti, domandando di essere uditi ai sensi dell'art. 18 l. 689/1981;
- l'art. 16 della legge n.689/1981 prevede la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pari ad € _____,00 (equivalente al doppio del minimo ed ad 1/3 del massimo);, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione. In questo caso il versamento è da effettuarsi sull'apposito bollettino di conto corrente n. **62982434**, intestato all'**AVEPA SANZIONI - PRODUZIONI ANIMALI - ZOOTECNIA**, oppure **IBAN: Paese: IT Check: 40 Cin: T ABI: 07601 CAB: 02000 n. conto: 000062982434**, indicando nella causale di versamento: "*Verbale n. _____ di accertamento e contestazione di violazioni amministrative ex legge 689/1981*";
- l'Ente accertatore è l'AVEPA; l'eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento delle somme a titolo di sanzione e ripristino dello stato dei luoghi, per le violazioni sarà emessa dal Direttore dell'AVEPA organo competente ai sensi della legge n. 689/1981, come definito dall'art. 2 della l.r. n. 31 del 09.11.2001, così come modificato dall'art. 11 l.r. n. 5 del 25.02.2005;
- quali responsabili dell'illecito su indicato dovranno versare detta somma entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione sull'apposito c/c postale (che sarà esplicitamente indicato nell'atto);
- sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente verbale costituiscano reato;
- i trasgressori sono tutti obbligati in solido della violazione contestata.

Il sottoscritto agente accertatore / il trasgressore svolge le seguenti ed ulteriori osservazioni:

Il presente verbale si compone di n. ____ pagine ed è stato redatto in **4** copie:

- la prima da trasmettere all'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione;
- la seconda da notificare al trasgressore sig. _____;
- la terza da notificare a _____ nella persona del legale rappresentante *pro tempore* quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 della l. 689/1981
- la quarta da conservare presso l'AVEPA.

Fatto, letto, confermato, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

IL VERBALIZZANTE/I

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ in qualità di dipendente della sede centrale dell'AVEPA, ha notificato il presente verbale al trasgressore sig. _____ residente a _____ in via _____ a mezzo del servizio notificazione atti amministrativi con raccomandata A/R n. _____, registro cronologico n. _____, spedita dall'Ufficio postale di _____, secondo quanto previsto dalla l. 890/1982 e successive modificazioni, in data corrispondente al timbro postale.

Data _____ timbro _____ Firma _____

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ in qualità di dipendente della sede centrale dell'AVEPA, ha notificato il presente verbale al coobbligato (*stabilimento di macellazione*) _____ con sede legale nel comune di _____ prov. _____ in via _____ in persona del **legale rappresentante pro tempore**, a mezzo del servizio notificazione atti amministrativi con raccomandata A/R n. _____, registro cronologico n. _____, spedita dall'Ufficio postale di _____, secondo quanto previsto dalla l. 890/1982 e successive modificazioni, in data corrispondente al timbro postale.

Data _____ timbro _____ Firma _____